

**COMUNE DI VILLA BASILICA**  
**PROVINCIA DI LUCCA**

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE***  
***DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Approvato con delibera C.C.      del

**TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI.....**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....

Art. 2 - Presupposto d'irposta.....

Art. 3 - Soggetti passivi .....

Art. 4 - Soggetto attivo.....

Art. 5 - Base imponibile.....

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta.....

**TITOLO II -RIDUZIONI DI IMPOSTA.....**

Art. 7 - Abitazione principale, assimilazioni e detrazione .....

Art. 8 -Immobili locati.....

Art. 9 - Immobili non produttivi di reddito fondiario.....

Art. 10 -Pertinenze.....

Art. 11 -Esenzioni e riduzioni.....

Art. 12 -Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.....

Art. 13 -Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado.....

**TITOLO III -DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI.....**

Art. 14 -Dichiarazioni.....

Art. 15 - Accertamento.....

Art. 16 -Riscossione coattiva.....

Art. 17 - Contenzioso.....

**TITOLO IV -VERSAMENTI E RIMBORSI.....**

Art. 18 - Versamento.....

Art. 19 — Rateizzazione.....

Art. 20 -Rimborsi e compensazione.....

Art. 21 - Sanzioni ed interessi.....

**TITOLO V -DISPOSIZIONI FINALI.....**

Art. 22 -Disposizioni finali.....

Art. 23 - Entrata in vigore.....

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Villa Basilica, componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### **Art. 2 - Presupposto d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
  - c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

### **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'imposta è dovuta dall'assegnatario dell'immobile in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Villa Basilica relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

### **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi

del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, I moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per I fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo I criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

4. Per I terreni agricoli e per I terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per I terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere e), d) ed e) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee I valori venali in comune commercio delle stesse.

#### **Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. L'aliquota di base è stabilita nella misura del 10,6 per mille, corrispondente all'aliquota base dell'art.13 D.L. 201/2011 ( 7,6 per mille ) più l'aumento di 0,3 punti percentuali. Le restanti aliquote, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013, e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata e pubblicata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate e pubblicata nei tempi e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente. In caso di mancata approvazione e/o pubblicazione entro I suddetti termini le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

2. Qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 3 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote di cui al comma 1 al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

## **TITOLO II - RIDUZIONI DI IMPOSTA**

### **Art. 7 - Abitazione principale, assimilazioni e detrazione**

1. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente, salvo eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui I componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata nei limiti previsti dall'art. 9 bis del d.l. 47/2014 convertito nella legge 23/05/2014 n° 80.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. Per quanto riguarda l'eventuale assimilazione all'abitazione principale o l'applicazione della relativa detrazione riferite agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, si rinvia alla normativa nazionale vigente.

#### **Art. 8 - Immobili locati**

1. Il Comune prevede le seguenti due fattispecie di immobili locati per i quali ha facoltà di determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all'articolo 6, aliquote ridotte, anche differenti tra loro:

- immobile locato, dal soggetto passivo d'imposta con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale e che vi risiede, o a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa, attestata dallo statuto che dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui all'art. 14;

- immobile locato, dal soggetto passivo d'imposta con affitto concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, o con contratto stipulato ai sensi della legge n. 392/1978 sull'equo canone, a soggetto che lo utilizza come abitazione principale e che vi risiede, o a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa, attestata dallo statuto che dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui all'art. 14;

#### **Art 9 - Immobili non produttivi di reddito fondiario**

1. Il Comune prevede la seguente fattispecie di immobili per la quale ha facoltà di determinare, con deliberazione annuale adottata con le modalità di cui all'articolo 6, l'aliquota ridotta:

- immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per natura di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri).

#### **Art. 10 – Pertinenze**

1. Si considerano pertinenze ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo.

#### **Art. 11 -Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato D.Lgs. n. 504/1992.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
5. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltroché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
6. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
7. Per ulteriori eventuali esenzioni si rimanda alla normativa nazionale vigente.
8. Fino che con apposito decreto ministeriale non siano individuati i comuni nei quali i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, per il Comune di Villa Basilica si applicano le norme di cui alla circolare MEF n° 9/1993, pertanto i terreni agricoli posti nel Comune di Villa Basilica sono esenti dall'imposta perché il comune è nell'elenco dei comuni classificati montani e/o collinari.

**Art. 12 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il ripristino di tali fabbricati è soggetto ad interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e), c) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono una o più delle seguenti fattispecie:
    - strutture orizzontali, quali solai e tetto di copertura, mancanti o con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    - strutture verticali, quali muri perimetrali e di confine, mancanti o con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    - edifici per i quali è stato emesso provvedimento, dall'amministrazione comunale o da altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone; Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante un tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità deve essere consegnata, unitamente alla dichiarazione/comunicazione di cui al successivo articolo 14. Quest'ultima deve essere presentata anche per

la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

#### **Art. 13 - Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado**

1. Il Comune ha facoltà di determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all'articolo 6, aliquote ridotte per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente. Tali requisiti devono essere espressamente dichiarati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul modello di cui al comma 3 del successivo articolo 14 del presente Regolamento.
2. L'agevolazione si estende alle pertinenze, così come definite nell'articolo 10 del presente Regolamento.

### **TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

#### **Art. 14 - Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.
3. Per il comodato gratuito di cui al precedente articolo non sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, ed in assenza di tale dichiarazione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, non sarà applicato il beneficio e sarà conseguentemente recuperata la differenza d'imposta, qualora sia stata applicata l'aliquota ridotta, con applicazione di sanzioni e interessi. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali dichiarazioni.
4. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune. Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
5. Per le dichiarazioni e i versamenti IMU riguardanti gli enti non commerciali si applicano le disposizioni di cui ai commi 719 e 721 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

#### **Art. 15 - Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 16 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'imposta dovuta non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 17 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **TITOLO IV - VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Art. 18 - Versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, con le scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o con l'apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore ad euro 12,00; se l'imposta è pari o superiore ad euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità stabilite dal comma 2.

### **Art. 19 – Rateizzazione**

1. L'amministrazione comunale con provvedimento del Responsabile del tributo su richiesta del contribuente può concedere nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, una dilazione annuale da versare in quattro rate trimestrali al tasso di interesse legale.
2. La dilazione è concessa per gli avvisi di accertamento, anche di importo complessivo, superiori a €. 400,00, per le sole persone giuridiche l'importo deve essere superiore a €. 5.000,00.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateizzazione e l'immediato pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta.

### **Art. 20 - Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 2, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute per importi inferiori a 12 euro.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di tributi locali.

### **Art. 21 - Sanzioni ed interessi**

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 700 della Legge 147/2013 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 - Disposizioni finali**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014 .